

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 129  
Bellinzona, 27 gennaio

4/2004

## Decreto

**concernente il conferimento dell'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per disegnatori occupati negli uffici di architettura, urbanistica, ingegneria civile, progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere**

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato (CdS) del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (**edilizia, genio civile e geologia**) (CCLD); viste la risoluzione del CdS del 20 novembre 2001, il Decreto del CdS del 4 febbraio 2003 e la domanda di modifica e di proroga presentata il 18 novembre 2003 dalle parti contraenti del citato CCLD,

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 93 del 21 novembre 2003 del Cantone Ticino e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 230 del 28 novembre 2003, ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni, precisato che al CCLD sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 31 dicembre 2004,

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute, richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16,
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 5 aprile 1957, su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

#### **risolve:**

I

È conferita l'obbligatorietà generale alle seguenti **disposizioni modificate** (evidenziate in grassetto) del CCLD:

**Convenzione salariale 2004** (dal 1.1.2004)

**Art.1, 2 e 3 modificati e sostituiti dai seguenti:**

**Art.1 Salari**

**Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali:**

**1.1 Ai disegnatori con 4 anni di tirocinio o pratica:**

– nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio o pratica	fr. 41'393.–
– nel secondo anno	fr. 43'219.–
– nel terzo anno	fr. 48'651.–
– nel quarto anno	fr. 54'107.–
– nel quinto anno	fr. 59'508.–

#### **Adeguamenti individuali**

**1.2 Ad ogni disegnatore è riconosciuto un adeguamento del salario effettivo pari all'1% (carovita 0,4%, aumento reale 0,6%).**

#### **Art. 2 Retribuzione per gli apprendisti**

**2.1 Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:**

– nel primo anno di apprendistato	fr. 5'979.–*
– nel secondo anno di apprendistato	fr. 8'728.–
– nel terzo anno di apprendistato	fr. 12'815.–
– nel quarto anno di apprendistato	fr. 16'911.–

\* Importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio

#### **Art. 3 Adeguamento**

**I salari minimi sono considerati adeguati a punti 102.4 (fine settembre 2003) dell'indice del costo della vita elaborato dal UFS.**

#### **II**

La domanda di proroga dell'obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 2004 del CCLD è accolta.

#### **III**

La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con la sua pubblicazione. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2004.

Bellinzona, 16 dicembre 2003

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**